



## IL SINDACO

Premesso che la pianta Ambrosia (*Ambrosia artemisiifolia*) in questi ultimi anni si è diffusa e la pollinosi da essa provocata è divenuta causa di allergie che si manifestano anche con sintomatologie asmatiche nelle sue varie forme cliniche.

Considerato che:

- l'Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- i luoghi preferenziali di crescita dell'Ambrosia sono i terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, i terreni incolti, le aree verdi abbandonate, le aree industriali dismesse, i cantieri edili lasciati aperti per lunghi periodi, i cigli stradali, le massicciate ferroviarie, gli argini dei canali, i fossi ed in generale tutte le aree abbandonate e semi abbandonate, nonché i campi coltivati

Rilevato che:

- l'incuria delle sopraccitate aree risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi ed in particolare lo sfalcio delle aree incolte, in periodi e con un numero di interventi (minimo due) da stabilire in base all'ambito di intervento, ed ad un'attenta osservazione in campo, intervenendo comunque prima della maturazione delle infiorescenze, può impedire la fioritura e la conseguente pollinazione della pianta.

- Ritenuto di dover disporre misure volte a limitare l'ulteriore diffusione dell'Ambrosia e conseguentemente contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare per quanto possibile l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

- Ritenuto pertanto di dover adottare un provvedimento con efficacia limitata al tempo strettamente necessario per la normalizzazione della situazione ossia con efficacia protratta sino al termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia coincidente con il mese di Settembre;

“Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata;

Richiamata la nota dell'ATS Pavia – del 21.4.2021 Cod. Cod. 2.3.05– PROT.N. 0025224/2021 avente per oggetto “Misure di prevenzione delle allergie da Ambrosia . anno 2021”; ed il relativo allegato tecnico

Visto il Regolamento Locale di Igiene vigente;

Visto l'art. 50, comma 5°, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n.50/2003 convertito in Legge 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate sulla base di disposizioni di legge ovvero di specifiche norme regolamentari comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 secondo la procedura previste dalla L. n. 689/1981.

### ORDINA

ai proprietari e/o conduttori pubblici di terreni incolti o coltivati ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse; agli Amministratori di condominio; ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie; ai conduttori di orti urbani e ai proprietari di giardini; ai responsabili/manutentori degli argini dei canali, dei fossi e dei fiumi; ai responsabili/manutentori delle banchine stradali, alle rotatorie e agli spartitraffico ciascuno per le rispettive competenze, di verificare la presenza sulle loro proprietà della suddetta *Ambrosia artemisiifolia* e di provvedere a periodici interventi di manutenzione e pulizia delle aree mediante sfalci .

**Gli sfalci devono essere eseguiti prima della maturazione delle infiorescenze (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) e assolutamente prima dell'emissione del polline. Pertanto si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm, con un'altezza di taglio più bassa possibile.**

**Considerando la stagione precoce, si invita a procedere al controllo della diffusione e crescita della pianta anche in periodi diversi da quelli indicati che rimangono comunque tassativi**

Per evitare la diffusione di tale pianta, gli sfalci in area urbana devono essere eseguiti nei seguenti periodi:

**I sfalcio: ultima settimana di luglio**

**II sfalcio: tra la fine della seconda decade e l'inizio della terza decade di agosto**

**Per quanto riguarda le aree agricole è ammissibile l'esecuzione di un solo intervento da effettuarsi nella prima metà di Agosto, basandosi però su un'attenta osservazione delle condizioni in campo e intervenendo sempre prima della fioritura. Si può prevedere un ulteriore intervento, all'inizio di Settembre se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura.**



IL SINDACO

Daniela Gatti Comini